

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

CONTRATTO EX ART. 8 *QUINQUIES* D. LGS. N. 502/1992 PER RECUPERO

DELLE LISTE DI ATTESA ANNO 2022 extra budget, ai sensi della D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022.

tra

l'ASL TO4, con sede legale in Torino, Via Po 11 Chivasso (C.F. 09736160012) rappresentata dal Direttore Responsabile della S.C. Governo Clinico delegato alla sottoscrizione del presente contratto con Deliberazione del Direttore Generale n. 625 dell'08.07.2022, successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"

e

C.D.C. - SOCIETA' PER AZIONI, C.F.03784000014, sede legale in TORINO, Via Cernaia, 20 accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata dal Dr. Luigi Bocchiotti nella qualità di Amministratore Delegato, con titolo di legale rappresentanza.

Premesso che:

- l'art. 8-bis del D. Lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, la cui stipula costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture private accreditate;

- la Regione Piemonte Direzione Sanità:

- con nota prot. n. 00024014 del 01/07/2021 avente ad oggetto "Accordo concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

erogatori privati per l'annualità 2021" e con le successive note di rettifica e

chiarimento, aveva disposto che le A.A.S.S.L.L. potessero avviare i

rapporti convenzionali ritenuti necessari per l'acquisto di prestazioni

sanitarie da erogatori privati al fine del recupero delle liste di attesa,

nonché per fare fronte alle maggiori esigenze di cura derivanti dalla

necessità di gestire un maggior numero di patologie conseguenti al

Covid, in base alle risorse assegnate per singola ASL/ASO in relazione ai

propri residenti;

- con D.G.R. n. 22-3690 del 06/08/2021 "Approvazione

dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale per il recupero delle

liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero

e di screening oncologici. Ulteriori indicazioni in applicazione del D.L. 14

agosto 2020, n.104 e del D.L. 25 maggio 2021, n.73, ad integrazione ed

aggiornamento della D.G.R. 23 settembre 2020, n.2-1980" aveva

approvato l'aggiornamento definitivo del Piano Operativo Regionale e

gli importi assegnati alle singole ASL/ASO;

- con D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022 "Piano straordinario di recupero

delle Liste d'attesa. Ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della

DGR n. 48-4605 del 28/01/2022 e autorizzazioni di spesa per le Aziende

Sanitarie Regionali. Modifica della DGR n. 38-846 del 22/02/2019 sui

termini di validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-

specialistiche di primo accesso" ha approvato ad integrazione della DGR

n. 48-4605 del 28/01/2022 che definisce ulteriori disposizioni attuative

e modalità organizzative per il recupero delle liste di attesa nelle

strutture pubbliche e private accreditate;

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

- ha autorizzato le Aziende Sanitarie Regionali ad utilizzare le ulteriori risorse previste dall'art.1, comma 278, della L. 30/12/2021, n. 234 pari a € 36.862.840,00, e, in particolare con riferimento all'ASL TO4 , pari euro 4.340.688,00 ed all'acquisto di prestazioni, per i propri residenti, dalle Strutture private accreditate per un ammontare non superiore al 24,35% della quota assegnata.

Preso atto che l'ASL TO4:

- ha preventivamente richiesto come da indicazioni regionali, con mail aziendale prot. 48831, la disponibilità degli Erogatori privati accreditati a collaborare al piano di recupero delle liste di attesa per prestazioni di ricovero e ambulatoriali per le quali le medesime Strutture sono accreditate, da erogare per i soli assistiti del proprio territorio;

ha approvato la delibera n. 498 del 26/05/2022, avente ad oggetto: "dgr n. 4-4878 del 14/04/2022 ad oggetto`` piano straordinario di recupero delle liste di attesa. ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della dgr n. 48-4605 del 28/01/2022 e autorizzazioni di spesa per le aziende sanitarie regionali. modifica della dgr n. 38-846 del 22.02.2019 sui termini di validita` delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso``. riparto fondi assegnati";

Preso atto che la Struttura ha dato la propria disponibilità a collaborare al Piano di recupero delle prestazioni sanitarie a favore dei cittadini residenti nel territorio della ASL TO4;

Dato atto che la SC Governo Clinico, in linea con le indicazioni regionali e in coerenza al Piano Straordinario Aziendale, ha provveduto alla ripartizione

	Imposta di bollo assolta in modo virtuale.	
	per singola “Struttura” delle prestazioni necessarie di ricovero, di chirurgia	
	ambulatoriale complessa e ambulatoriali come da prospetti trasmessi;	
	Preso atto che il Legale Rappresentante della “Struttura” dichiara di non	
	essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che	
	comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che	
	non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa	
	vigente.	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	Articolo 1 – Oggetto del contratto.	
	Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.	
	L’oggetto del presente contratto concerne, come richiamato in premessa,	
	l’esecuzione da parte della “Struttura”:	
	– prestazioni ambulatoriali erogabili per il recupero dei tempi di attesa	
	a favore di cittadini residenti della ASL TO4;	
	Articolo 2 – Prestazioni ambulatoriali.	
	La “Struttura”, nei limiti del fabbisogno e del valore negoziato come da	
	Tabella Allegato 1 a farne parte integrante e sostanziale al presente	
	contratto, effettuerà le prestazioni di seguito riportate, attenendosi alle	
	indicazioni esplicitate:	
	– le prestazioni di specialistica dovrà essere inserita sul CUP fino al	
	31/12/2022, in apposite agende strutturate dal personale della ASL	
	TO4 dietro indicazioni della Struttura in merito agli slot e alla	
	distribuzione oraria delle prenotazioni;	
	– le prestazioni ambulatoriali appositamente codificate nel sistema di	
	agende inserite a CUP Regionale e identificate con descrizione RTA e	
	4	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

opportuna nota codificata (recupero tempi attesa) quali preordinate

al recupero dei tempi di attesa esclusivamente dei residenti dell'ASL

TO4, tutta la programmazione dovrà essere inserita sul CUP fino al

31/12/2022.

La "Struttura" dovrà inviare mensilmente un report riportante le

prestazioni ambulatoriali erogate.

Articolo 3 - Obblighi della Struttura.

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la "Struttura"

garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti

amministrativi di ogni rango e tipo, nessuno escluso. La "Struttura" è tenuta,

tra l'altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e

strutturali di accreditamento in ragione delle discipline contrattate e del

tasso effettivo di occupazione e ad erogare le prestazioni secondo standard

e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità

assistenziale.

E' tenuta altresì all'osservanza delle indicazioni regionali per la tracciabilità

delle prestazioni erogate e registrazioni sui sistemi informatici.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito

informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

La "Struttura" erogherà le prestazioni sanitarie attraverso personale che, in

possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione di

incompatibilità ex art 4, comma 7 della L. 412/1991. Al personale

dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla

normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 42, della L. 190/2021, la "Struttura" non potrà

	Imposta di bollo assolta in modo virtuale.	
	concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi	
	a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano	
	esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività	
	negoziali.	
	In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 02/04/2015 n. 70, la	
	Struttura trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto	
	economico) nel caso di Enti o di Strutture facenti parte di gruppi societari)	
	redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.	
	La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL e	
	della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di	
	ragione sociale subordinatamente all'adozione degli atti di competenza	
	regionale ed aziendale.	
	Articolo 4 – Remunerazione delle prestazioni aggiuntive ai fini del piano di	
	recupero delle liste di attesa.	
	La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in vigore al	
	momento dell'erogazione e in base alla fascia di accreditamento,	
	intendendosi per le prestazioni di ricovero, se previste, la data di dimissione	
	e per quelle ricorrenti la data di completamento del ciclo terapeutico.	
	Gli incrementi di produzione delle prestazioni sanitarie contrattate ai fini del	
	recupero delle liste di attesa saranno separatamente remunerati, rispetto	
	alla produzione di cui al contratto ex art.8 quinquies D.L. 502/1992 e smi	
	annualità 2022, entro il limite dello specifico tetto di spesa assegnato.	
	La "Struttura", trasmetterà rendicontazione mensile per le sole prestazioni	
	oggetto del presente contratto che sarà incrociata con i flussi regionali	
	(agende RTA, Flusso C, SDO classificate 1-2-3); saranno oggetto di	
	6	

	Imposta di bollo assolta in modo virtuale.	
	remunerazione le prestazioni erogate, valorizzabili a seguito della	
	elaborazione di tale incrocio da parte della Regione Piemonte, Direzione	
	Sanità Digitale – Area Patrimonio Informativo – CSI Piemonte.	
	Qualora le procedure di prenotazione, erogazione, rendicontazione	
	delle prestazioni non rispettassero queste disposizioni, le prestazioni	
	oggetto del presente contratto non potranno essere economicamente	
	riconosciute.	
	Ai fini degli adempimenti previsti dall’art.3, comma 1, del Decreto del	
	Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018 e smi per la	
	trasmissione attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO), la Struttura	
	emetterà fattura elettronica mensile recante gli estremi degli ordini	
	elettronici emessi e trasmessi dall’ASL di ubicazione territoriale della	
	struttura mentre i rapporti economici tra le due ASL sarà regolamentato con	
	gli addebiti di mobilità sanitaria 2022.	
	La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non	
	determina un correlato adeguamento dei valori indicati in tab. Allegato 1. In	
	tale fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere	
	rideterminate in misura compatibile con i suddetti valori.	
	Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la	
	chiusura della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai	
	fini dell’obbligo informativo, ma non a fini remunerativi.	
	Articolo 5 -Termini e condizioni di pagamento.	
	I pagamenti devono avere luogo nei termini previsti dall’art.4 del D.lgs. n.	
	231/2002 e smi cioè entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura	
	corredata dell’elenco delle prestazioni effettivamente erogate nel mese di	
	7	

	Imposta di bollo assolta in modo virtuale.	
	riferimento, detratti gli importi incassati dalla “Struttura” a titolo di	
	compartecipazione degli assistiti non esenti, previa verifica da parte dell’ASL	
	del rispetto dei volumi e tipologie concordate.	
	E’ fatta salva la facoltà dell’ASL di sospendere totalmente o parzialmente i	
	pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli	
	effettuati, dell’accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali	
	o di disposizioni previste dal presente accordo. Le partite contestate devono	
	comunque essere definite entro e non oltre l’esercizio finanziario successivo	
	alla verifica dei risultati.	
	Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da	
	parte dell’ASL per importi non dovuti.	
	Gli importi non dovuti, se già versati dall’ASL, saranno detratti dagli acconti	
	e/o a saldo della produzione a qualsiasi titolo liquidabile alla “Struttura” .	
	La capacità produttiva contrattata non utilizzata non sarà in alcun modo	
	riconosciuta.	
	Articolo 6 - Verifiche e controlli	
	L’ASL e la “Struttura” verificano periodicamente l’andamento della	
	produzione e la sua coerenza rispetto alle prestazioni contrattate. L’ASL	
	potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della D.G.R.	
	28 ottobre 2013, n.24-6579 e delle ulteriori disposizioni in materia. La	
	“Struttura” si impegna ad agevolare l’attività di vigilanza dell’apposita	
	Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate nell’ambito delle	
	funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale	
	e la documentazione necessaria all’espletamento delle attività stesse.	
	Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dalla ASL	
	8	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

alla “Struttura” e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 15 giorni,

il Legale Rappresentante della “Struttura”, o suo delegato, può presentare

osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Agli importi economici potranno essere applicati eventuali abbattimenti di

remunerazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa

vigente (controlli esterni del flusso SDO, controlli automatici di 3° livello e

controlli effettuati dai Nuclei di controllo e ulteriori controlli aziendali).

Articolo 7 - Sospensione e Risoluzione del contratto.

La revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento o la verifica

da parte dell’ASL del venire meno dei requisiti per lo svolgimento

dell’attività determinano la risoluzione del presente contratto.

Parimenti, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio o

dell’accreditamento della “Struttura” determinano l’automatica e

contestuale sospensione dell’efficacia del contratto.

Ove una parte accerti l’inadempimento concernente uno o più degli

elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad

adempiere ex articolo 1454 cod. civ. E’ fatta salva in ogni caso la

responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente.

In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi

essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che

ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto

è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha

contestato.

In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali del

contratto, purché contestato formalmente, il contratto può essere sospeso

	Imposta di bollo assolta in modo virtuale.	
	da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato.	
	In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel presente contratto, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l'efficacia anche parziale del presente contratto per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni.	
	In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell'ASL di residenza dell'utente, di competenza territoriale e della Regione.	
	Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del Legale Rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili.	
	Nulla spetterà alla "Struttura" per compenso indennizzo o risarcimento per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.	
	Articolo 8 - Clausola di manleva.	
	La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.	
	10	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Articolo 9 - Protezione dei dati.

Congiuntamente alla sottoscrizione degli accordi, verrà conferita la nomina in capo ai Legali Rappresentanti delle Strutture in argomento, di Responsabili del trattamento dei dati personali ex art.28 del Regolamento Europeo 2016/679 come da allegato atto, parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 10 - Durata del contratto.

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al 31/12/2022 e non è soggetto a proroga.

Articolo 11 - Bollo e registrazione.

Le spese di bollo spettano in parti eguali. Ai sensi dell'art.5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n.131. L'accordo è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 12 – Foro competente.

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità dell'accordo saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede la ASL.

Letto, confermato e sottoscritto

Li, ... / ... / 2022

Per l'ASL

Per la Struttura

.....

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005

Allegato n. 1 Tabella Fabbisogno e Valore negoziato

Allegato n.2 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

ALL. 1) al Contratto

PRESTAZIONI CONTRATTATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEI TEMPI D'ATTESA

Anno 2022

Prestazione -Branca	
PRESTAZIONE BRANCA	QUANTITA'
08 - CARDIOLOGIA	
88.72.6 - ECOCARDIOGRAFIA	400
69 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	
88.73.5 - ECO(COLOR) DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	700
88.76.1 - ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	400
IMPORTO TOTALE	83.610,00 €

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

CONTRATTO EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. N. 502/1992 PER RECUPERO DELLE

LISTE DI ATTESA, ai sensi della D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano espressamente le clausole convenute negli articoli Art. 2 (Prestazioni di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e prestazioni ambulatoriali), Art. 3 (Obblighi della Struttura), Art. 4 (Remunerazione delle prestazioni aggiuntive ai fini del piano di recupero delle liste di attesa), Art. 5 (Termini e condizioni di pagamento), Art. 6 (Verifiche e controlli), Art. 7 (Sospensione e Risoluzione del contratto), Art. 8 (Clausola di manleva), Art. 9 (Protezione dei dati), Art. 10 (Durata del contratto), Art. 11 (Bollo e registrazione,) Art. 12 (Foro competente) per prestazioni di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e prestazioni ambulatoriali da erogarsi dalla Società C.D.C. - SOCIETA' PER AZIONI, C.F.03784000014 , sede legale in TORINO, Via Cernaia, 20 accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata dal Dr. Luigi Bocchiotti nella qualità di Amministratore Delegato, con titolo di legale rappresentanza.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'ASL

Per la Struttura

.....

.....

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005.

Trattandosi di documento digitale, dovendo le clausole vessatorie essere espressamente approvate,

occorre riportare le stesse su un file distinto da quello contenente il testo del contratto, in formato

pdf/A, ed essere sottoscritto con firma digitale in corso di validità.

